

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5964

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELLINI, CASATI, SOAVE, BATTISTUZZI, CARIA, COLUMBU,
SCALIA, SERVELLO, PORTATADINO, PIRO, CERUTI,
USELLINI, CARELLI, CIAMPAGLIA, SERRENTINO, FACHIN
SCHIAVI, GORGONI, MANCINI GIACOMO, ANDREANI,
AZZOLINA, FAGNI, SALVOLDI, GUERZONI**

Presentata il 20 settembre 1991

**Modifica alla legge 14 agosto 1991, n. 278, in materia
di provvidenze a favore dell'editoria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è in linea con quanto emerso dal dibattito svoltosi il 1° agosto 1991 in seno alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) riunita in sede deliberante per l'approvazione, in materia di provvidenze per l'editoria, della proposta del senatore Azzarà ed altri, divenuta poi la legge 14 agosto 1991, n. 278 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201, del 28 agosto 1991). Infatti, in quella sede, da parte dei rappresentanti della maggioranza dei Gruppi parlamentari, nonché da parte del relatore e del rappresentante del Governo, fu riconosciuta la fondatezza dell'unico emendamento presentato da alcuni deputati di diversi settori (primo firmatario l'onorevole Andreani) e fu anche espresso esplicito parere favorevole del

Governo sull'emendamento stesso. Tuttavia, l'emendamento non fu accolto, in quanto prevalse l'esigenza che la proposta di legge in discussione, d'iniziativa di alcuni senatori ed approvata il giorno precedente dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede legislativa, venisse subito approvata anche dalla Camera senza ulteriori rinvii. Al tempo stesso, i rappresentanti dei Gruppi che concordavano sulla validità e sull'opportunità del citato emendamento assunsero formale impegno di giungere ad una nuova formulazione — secondo lo spirito e la lettera dell'emendamento Andreani ed altri — del comma 2 dell'articolo 1 della legge che stava per essere varata e che sostituiva l'alinea all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Sulla base di tale impegno e del parere favorevole del Governo e del relatore, viene ora presentata questa proposta di legge, che si è resa necessaria ed urgente anche in considerazione del fatto che, nella stessa seduta del 1° agosto della Commissione VII, furono espressamente avanzati fondati dubbi di incostituzionalità della norma in mancanza della integrazione opportuna, anzi indispensabile, che con l'emendamento Andreani veniva richiesta. A conferma ulteriore di questa esigenza di integrazione del comma 2 dell'articolo 1 si citano le esplicite dichiarazioni — risultanti dal testo stenografico della seduta — dei deputati Silvia Costa e Ceruti i quali, sottolineando l'incostituzionalità della norma, annunciavano che non avrebbero votato la nuova legge.

L'articolo 1 della presente proposta di legge mira, dunque, a colmare il vuoto derivante dal mancato accoglimento del citato emendamento Andreani e ad eliminare ogni dubbio di incostituzionalità e quindi ad impedire che si determini un assai probabile ricorso, da parte di soggetti che si considerano discriminati, alla Corte costituzionale, con tutte le conseguenze e i danni facilmente prevedibili. Nessuno, infatti, potrebbe validamente sostenere che il diritto alle provvidenze, di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14 agosto 1991, n. 278, riconosciuto « alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione

riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo » possa essere negato ad altre forze politiche che, alla stessa data, abbiano più d'un rappresentante — in ipotesi, anche 10 o 20 — in almeno un ramo del Parlamento nazionale, anziché almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo. Una tale incongruenza determinerebbe, oltre che un evidente assurdo in contrasto con la più elementare logica matematica, una palese inaccettabile discriminazione tra giornali di forze politiche ugualmente rappresentate in Parlamento e quindi la probabile dichiarazione di incostituzionalità della norma.

Con l'articolo 2, allo scopo di adeguare ulteriormente la copertura finanziaria prevista dalle varie modifiche alla legge n. 250 del 1990 introdotte dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e in particolare dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge, viene calcolato un maggiore onere di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, e viene assicurata la relativa copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della dirigenza statale ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

« 2. Nel comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alinea è sostituito dal seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, più di un rappresentante in almeno un ramo del Parlamento ovvero abbiano, sempre alla stessa data, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo è corrisposto:”».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, in aggiunta a quanto già stanziato con la legge 14 agosto 1991, n. 278, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della dirigenza statale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.